REGOLAMENTO (CEE) N. 2299/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1990

relativo all'applicazione della decisione n. 4/90 del comitato misto CEE-Islanda che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 2840/89 del Consiglio, del 18 settembre 1989, concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e che stabilisce le disposizioni di attuazione della dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del comitato misto CEE-Islanda, in particolare l'articolo 2 (1),

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (2), è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1973;

considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (3), in appresso denominato «protocollo n. 3», costituisce parte integrante di detto accordo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3, il comitato misto ha adottato la decisione n. 4/90 che completa e modifica l'allegato III del protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 4/90 del comitato misto CEE-Islanda.

Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

(1) GU n. L 278 del 27. 9. 1989, pag. 9.
(2) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.
(3) GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 5.